

«Saltano» interessi e sanzioni per chi versa l'IMU entro il 16 giugno 2014

Lo prevede uno degli emendamenti al Ddl. di stabilità approvati, mentre un altro abolisce il bollo fisso su conto titoli di 34,20 euro

E!

Michela DAMASCO e Arianna ZENI

Martedì 17 dicembre 2013



In caso d'**insufficiente** versamento della **seconda rata** dell'**IMU** dovuta per il **2013**, non saranno applicati **né interessi**, né **sanzioni** se la differenza è pagata entro il **termine** di versamento della **prima rata** dovuta per l'anno **2014** (ossia entro il 16 giugno 2014). La disposizione, come auspicato ieri su *Eutekne.info* (si veda "[Niente sanzioni per gli errori sull'IMU](#)"), è contenuta in uno degli emendamenti al [Ddl. di stabilità](#) approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Sulla questione, ieri si sono mossi sia il coordinamento unitario delle **associazioni sindacali** dei commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNICO e UNGDCEC), sia l'**ODCEC** di **Torino**, che, in due lettere inviate al Ministro dell'Economia Saccomanni, hanno chiesto di non applicare sanzioni.

Sono però diverse le **novità fiscali** introdotte nel corso dell'iter della legge di stabilità.

Infatti, uno degli emendamenti approvati riguarda l'imposta di **bollo** proporzionale sulle comunicazioni periodiche relativa ai **prodotti finanziari**: oltre a confermare l'aumento dall'1,5 al **2 per mille** dal 2014, viene prevista l'**abolizione**, dall'anno prossimo, dell'imposta di **bollo fissa** su **conto titoli** pari a **34,20 euro** aumentando, contestualmente, in caso di soggetto **diverso** da persona fisica, la **misura massima** dell'imposta da 4.500 a **10.000 euro**.

Inoltre, i soggetti passivi, che intendano acquistare **servizi on line** come commercio elettronico diretto e indiretto, dovranno farlo da titolari di una **partita IVA italiana** e **spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati** che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line, dovranno essere acquistati solo mediante titolari di partita IVA italiana.

Tra le altre misure, si segnalano: l'**esclusione** del **contante** per i **pagamenti** dei **canoni** di **locazione** di unità abitative, eccetto quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica; la previsione che **notai o pubblici ufficiali** versino su apposito **conto corrente dedicato tutte le somme ricevute** a titolo di onorari, diritti, rimborsi, somme per pagamento di imposte e diritti nonché corrisposte a titolo di prezzo per ricevimento e autenticazione di contratti di trasferimento di immobili con, come unica eccezione, quella relativa alla parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione, dato che, in tal caso, il versamento sul conto corrente dedicato avverrà contestualmente al rilascio della quietanza; la **soppressione** dell'**obbligo** di emettere la **fattura entro la fine** del **mese** di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di **autotrasporto** merci su strada.

Ancora, è stata approvata la **rideterminazione** dell'importo delle **detrazioni IRPEF** spettanti per i **redditi da lavoro dipendente**, sia per le fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia per l'importo di tali detrazioni.

Riviste le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente

Nel dettaglio, l'importo della detrazione:

- spettante per redditi **superiori a 8.000 euro**, ma **non superiori a 28.000 euro** (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in **978 euro** (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro), diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro);
- per redditi **superiori a 28.000 euro** (in luogo di 35.000 euro), ma **non a 55.000 euro** è pari a **978 euro** (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro).

Ancora, per effetto dell'**abrogazione** dell'**art. 13**, comma 2 del TUIR, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive **più elevate** nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.

Invece, per ciò che concerne gli emendamenti presentati dal **relatore Marchi** – che, assieme alle proposte del Governo, verranno esaminati dalla Commissione a partire dalle 9.30 di questa mattina – uno di essi dispone il differimento, **dal 16 al 24 gennaio 2014**, del **versamento**, di cui all'**art. 1**, comma 5 del DL 133/2013, da parte del contribuente, in misura pari al **40%**, dell'eventuale **differenza** tra l'ammontare dell'**IMU** risultante dall'applicazione di aliquota e detrazione, per ciascuna tipologia di immobile sulla quale non è dovuta la seconda rata dell'imposta, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione di aliquota e detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia. La stessa scadenza sarebbe poi prevista per il pagamento della **maggiorazione standard TARES**, ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013.

Infine, per le **società** operanti in **agricoltura non** costituite in forma di **spa**, dal 1° gennaio dovrebbero tornare a essere efficaci i **regimi agevolati** di determinazione del reddito d'impresa che erano stati introdotti dai commi 1093 e 1094 dell'**art. 1** della L. 296/2006. Tali commi erano stati abrogati dall'**art. 1**, comma 513 della L. 228/2012 che, con un emendamento del Governo al Ddl. di stabilità 2014, verrebbe anch'esso abrogato per poi prevedere di reintrodurre i suddetti regimi agevolati.

Sulle disposizioni dei commi 1093 e 1094, che riacquisirebbero efficacia da gennaio, si ricorda che, mentre il primo consente a società di persone, srl e società cooperative, che rivestono la qualifica di **società agricola** ai sensi dell'**art. 2** del DLgs. 99/2004, di **optare** per l'**imposizione** dei redditi su **base catastale** ai sensi dell'**art. 32** del TUIR, il secondo prevede per gli **imprenditori agricoli**, ovvero società di persone e srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero solo le attività dirette a manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la possibilità di optare per la **determinazione forfetaria** del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del **25%**.
